



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 11.10.2013  
COM(2013) 702 final

2013/0337 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e  
(UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

I regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 del Consiglio stabiliscono, per il 2013, le possibilità di pesca concesse per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE. Le possibilità di pesca stabilite in tali regolamenti sono di norma modificate diverse volte durante il periodo nel quale sono in vigore.

Il regolamento (UE) n. 1262/2012 stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde.

Per quanto attiene al regolamento (CE) n. 754/2009, esso esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Quando si deve reinserire nel regolamento (CE) n. 754/2009 un gruppo di navi escluse, è necessario modificarne le pertinenti disposizioni nonché i limiti degli sforzi di pesca di cui all'allegato IIA dei due regolamenti sulle possibilità di pesca menzionati in precedenza.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Le modifiche proposte mirano a modificare i quattro regolamenti suddetti come segue:

- reinserimento di gruppi di navi nella gestione dello sforzo di pesca per il merluzzo bianco. Il piano di gestione del merluzzo bianco (regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio) istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca per questo stock basato su dati trasmessi con cadenza regolare dagli Stati membri alla Commissione e al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Sulla base del parere dello CSTEP relativo ai dati degli Stati membri, la Commissione può quindi proporre di escludere taluni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo per il merluzzo bianco. La condizione necessaria per tale esclusione è che le navi in questione non catturino oltre l'1,5% di merluzzo bianco. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente le navi escluse affinché la Commissione possa accertare, sulla base del parere dello CSTEP, il rispetto del limite di cattura dell'1,5% per il merluzzo bianco. Altrimenti il piano per il merluzzo bianco prevede che il Consiglio reinserisca le navi interessate nel regime di sforzo. A tal proposito e secondo le procedure stabilite nel piano per il merluzzo bianco e nelle relative norme di attuazione, le modifiche proposte riguardano il reinserimento di un gruppo di navi francesi e di un gruppo di navi spagnole finora escluse dal regime di sforzo del piano per il merluzzo bianco mediante la modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 39/2013 e 40/2013.
- La presente proposta rettifica due errori. Il primo riguarda la voce relativa al TAC del brosmio nelle acque norvegesi della zona IV di cui al regolamento (UE) n. 40/2013, che avrebbe dovuto essere modificato già nel 2013, conformemente ai risultati delle consultazioni svoltesi fra l'UE e la Norvegia. Il secondo fa riferimento alla quota norvegese del contingente di melù che è possibile pescare nelle acque UE. È necessario rettificare un errore di calcolo nei dati inseriti in quanto parte della prima

modifica delle possibilità di pesca per il 2013 stabilite dal regolamento (UE) n. 40/2013.

- Nel 2010 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha vietato la pesca mirata del tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. Anche se nessuna nave UE ha pescato tale specie prima del 2010 o a partire da tale anno, è opportuno integrare il quadro regolamentare stabilito dal regolamento (UE) n. 40/2013 applicabile alle navi UE registrate presso la WCPFC.
- In occasione della riunione annuale del 2013, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione intesa a proteggere gli squali alalunga e applicabile ai pescherecci iscritti nel registro IOTC delle navi autorizzate o autorizzati a pescare in alto mare il tonno o specie analoghe gestite dalla IOTC. La misura stabilisce altresì un regime meno rigoroso per quanto attiene alle possibilità di pesca per la pesca artigianale, ossia nei confronti dei pescherecci che esercitano attività di pesca esclusivamente nelle rispettive zone economiche esclusive (ZEE). È necessario aggiungere tale misura della IOTC alle misure esistenti relative agli squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae* disposte dal regolamento (UE) n. 40/2013. È inoltre necessario rettificare un errore nell'allegato VI, punto 2, relativamente alle navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
- La Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di indicare se sia opportuno rivedere l'elenco degli squali di profondità di cui al regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde. Nel luglio 2013 il CIEM ha affermato di disporre di sufficienti elementi scientifici per escludere il boccanera (*Galeus melastomus*) da tale elenco e includervi tutte le specie appartenenti al genere *Centrophorus spp.*

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002<sup>1</sup> del Consiglio dispone che le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 754/2009<sup>2</sup> il Consiglio ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008<sup>3</sup>. Lo sforzo di pesca delle navi disciplinate da tale regime è attualmente stabilito all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013<sup>4</sup> del Consiglio e all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio<sup>5</sup>.
- (3) Attualmente è escluso dall'applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera spagnola che pescano ad ovest della Scozia. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Spagna nel 2013 lo CSTEP non era in grado di valutare se le condizioni stabilite dal suddetto regolamento fossero ancora soddisfatte nel periodo di gestione 2012. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi spagnole nel regime di sforzo di

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).

pesca in questione. Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013.

- (4) Attualmente è escluso dall'applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera francese che pescano nel Mare del Nord. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Francia nel 2013 lo CSTEP ha ritenuto che le catture assegnate a tali navi abbiano superato la soglia stabilita. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi francesi nel regime di sforzo di pesca in questione. Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1262/2012<sup>6</sup> fissa limiti di cattura per il 2013 e il 2014 relativamente a un elenco di squali di profondità. La Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di indicare se sia opportuno rivedere tale elenco. Il CIEM ha concluso che sono disponibili sufficienti elementi scientifici a sostegno dell'esclusione del boccanera (*Galeus melastomus*) e dell'inclusione di tutte le specie del genere *Centrophorus* (*Centrophorus spp.*) nell'elenco degli squali di profondità. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1262/2012.
- (6) In occasione della riunione annuale del 2013, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione intesa a proteggere gli squali alalunga e applicabile ai pescherecci iscritti nel registro IOTC delle navi autorizzate mediante la seguente misura pilota: divieto di detenzione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione stabilisce un'eccezione per la pesca artigianale, nella fattispecie per i pescherecci che esercitano la pesca all'interno della zona economica esclusiva (ZEE) del rispettivo Stato di bandiera. È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 40/2013.
- (7) In occasione della riunione annuale del 2010, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare il numero di navi che esercitano la pesca del tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È di conseguenza necessario garantire che le navi UE continuino a operare senza catturare tale specie bersaglio nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È quindi opportuno aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 29 del predetto regolamento.
- (8) Le possibilità di pesca delle navi UE nelle acque norvegesi e delle navi norvegesi nelle acque UE sono stabilite annualmente sulla base delle consultazioni sui diritti di pesca tenute a norma dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia<sup>7</sup>. In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock interessati. Il 18 gennaio 2013 si sono concluse le consultazioni con la Norvegia e il regolamento (UE) n. 297/2013<sup>8</sup> del Consiglio ha modificato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013. Tuttavia è stato erroneamente escluso dal regolamento

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde, (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).

<sup>7</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 10).

(UE) n. 297/2013 lo stock di brosmio nelle acque norvegesi della zona IV. Inoltre il quantitativo di melù che la Norvegia può pescare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O non rispecchia inoltre quanto convenuto nelle consultazioni con detto paese. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.

- (9) È stato individuato un errore nel numero di navi autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC e nella capacità assegnata all'UE. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (UE) n. 40/2013.
- (10) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca si applichino a decorrere dal 1° febbraio 2013. È opportuno che le disposizioni relative alle limitazioni e alle ripartizioni delle catture si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatta eccezione per le nuove disposizioni relative alla WCPFC e alla IOTC, applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicato il principio della certezza del diritto in quanto le possibilità di pesca in oggetto non sono ancora esaurite. Poiché le modifiche dei regimi di sforzo hanno un'influenza diretta sulle attività economiche delle flotte interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### *Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009, le lettere b) e j) sono soppresse.

#### *Articolo 2*

##### *Modifiche del regolamento (UE) n. 1262/2012*

L'allegato del regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

##### *Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013*

L'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 4*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013*

Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

(1) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 23*  
*Squali*

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, fatta eccezione per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 metri che esercitano attività di pesca esclusivamente nelle zone economiche esclusive (ZEE) del rispettivo stato di bandiera e a condizione che tali catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.”

(2) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 29*  
*Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale*

1. Gli Stati membri garantiscono che non sia aumentato il numero di giorni di pesca assegnati a navi con reti da circuizione per la pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa fra 20° N e 20° S.
  2. Le navi UE non esercitano la pesca diretta del tonno albacora del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC.”
- (3) L'allegato IA è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
- (4) L'allegato IIA è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
- (5) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

*Articolo 5*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafi 3 e 5, si applica dal 1° gennaio 2013 e gli articoli 1 e 3 nonché l'articolo 4, paragrafo 4, si applicano dal 1° febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

Nella parte 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1262/2012, il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

| Nome comune            | Codice alfa a 3 lettere | Nome scientifico                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Gattucci oceanici      | API                     | <i>Apristurus</i> spp.            |
| Squalo serpente        | HXC                     | <i>Chlamydoselachus anguineus</i> |
| Sagrì                  | CWO                     | <i>Centrophorus</i> spp.          |
| Squalo portoghese      | CYO                     | <i>Centroscymnus coelolepis</i>   |
| Squalo musolungo       | CYP                     | <i>Centroscymnus crepidater</i>   |
| Pescecan nero          | CFB                     | <i>Centroscyllium fabricii</i>    |
| Squalo becco d'uccello | DCA                     | <i>Deania calcea</i>              |
| Zigrino                | SCK                     | <i>Dalatias licha</i>             |
| Pesce diavolo maggiore | ETR                     | <i>Etmopterus princeps</i>        |
| Sagrì nero             | ETX                     | <i>Etmopterus spinax</i>          |
| Gattuccio islandese    | GAM                     | <i>Galeus murinus</i>             |
| Squalo capopiatto      | SBL                     | <i>Hexanchus griseus</i>          |
| Pesce porco atlantico  | OXN                     | <i>Oxynotus paradoxus</i>         |
| Cagnolo atlantico      | SYR                     | <i>Scymnodon ringens</i>          |
| Squalo di Groenlandia  | GSK                     | <i>Somniosus microcephalus</i> ”  |

## **ALLEGATO II**

Nell'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 la colonna relativa alla Spagna (ES) nella tabella d) dell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

| “Attrezzo<br>regolamentato | ES         |
|----------------------------|------------|
| TR1                        | 249 152    |
| TR2                        | 0          |
| TR3                        | 0          |
| BT1                        | 0          |
| BT2                        | 0          |
| GN                         | 13 836     |
| GT                         | 0          |
| LL                         | 1 402 142” |

### ALLEGATO III

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

- a) la voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

| "Specie:    | Brosmio<br><i>Brosme brosme</i> | Zona:                                                       | Acque norvegesi della zona IV<br>(USK/04-N.) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Belgio      | 0                               | TAC analitico                                               |                                              |
| Danimarca   | 165                             | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |                                              |
| Germania    | 1                               | Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |                                              |
| Francia     | 0                               |                                                             |                                              |
| Paesi Bassi | 0                               |                                                             |                                              |
| Regno Unito | 4                               |                                                             |                                              |
| Unione      | 170                             |                                                             |                                              |
| TAC         | "Non<br>pertinente"             |                                                             |                                              |

- b) la voce relativa al melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30'N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

|          |                                                                                                                                            |         |                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Specie: | Melù<br><i>Micromesistius poutassou</i>                                                                                                    | Zona:   | Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30’N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567) |
| Norvegia | 99 408                                                                                                                                     | (1) (2) | TAC analitico                                                                             |
| TAC      | 643 000                                                                                                                                    |         |                                                                                           |
| (1)      | Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.                                   |         |                                                                                           |
| (2)      | Condizione speciale: le catture nella zona IV non devono superare 24 852 t, vale a dire il 25% del contingente di accesso della Norvegia.” |         |                                                                                           |

#### **ALLEGATO IV**

Nell'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 la colonna relativa alla Francia (FR) nell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

| “Attrezzo<br>regolamentato | FR        |
|----------------------------|-----------|
| TR1                        | 1 505 354 |
| TR2                        | 6 496 811 |
| TR3                        | 101 316   |
| BT1                        | 0         |
| BT2                        | 1 202 818 |
| GN                         | 342 579   |
| GT                         | 4 338 315 |
| LL                         | 125 141”  |

## **ALLEGATO V**

Nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 40/2013, il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

| Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (stazza lorda) |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| Spagna       | 27                     | 11 590                  |
| Francia      | 41                     | 5 382                   |
| Portogallo   | 15                     | 6 925                   |
| Regno Unito  | 4                      | 1 400                   |
| Unione       | 87                     | 25 297”                 |